

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 31 GENNAIO 2018

Partecipano all'adozione della presente deliberazione i Signori:

Ing. Angelo STICCHI DAMIANI (Presidente dell'ACI), Dott.ssa Giuseppina FUSCO, Prof. Piergiorgio RE, Ing. Donato ARCIERI, Dott. Adriano BASO, Avv. Federico BENDINELLI, Geom. Valerio BETTONI, Dott. Salomone BEVILACQUA, Dott. Antonio BRESCHI, Dott. Giovanni Battista CANEVELLO, Rag. Simone Maria CAMPAJOLA, Dott. Ruggero CAMPI, Sig. Simone CAPUANO, Dott. Alessandro COCCONCELLI, Dott. Mario COLELLI, Dott. Antonio COPPOLA, Dott. Mario DELL'UNTO, Dott. Rocco FARFAGLIA, Dott. Elio GALANTI, Dott. Bernardo MENNINI, Dott. Giuseppe REDAELLI, Arch. Massimo RUFFILLI, Sig. Pietro Paolo SEDDONE, Sig. Ettore VIERIN, Avv. Piergiorgio VITTORINI, Dott. Carlo VIZZINI.

E' presente in qualità di Segretario del Consiglio Generale

Dott. Francesco TUFARELLI - Segretario Generale dell'ACI

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti:

Pres. Dott. Claudio DE ROSE (Presidente Collegio dei Revisori dei Conti), Dott. Guido DEL BUE, Prof. Claudio LENOCI, Dott. Enrico SANSONE.

IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta la seguente deliberazione:

“Visto l'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, che prevede che gli Enti aventi natura associativa si adeguino, con propri regolamenti, ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica; visto il vigente Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese dell'ACI, conseguentemente adottato dall'Ente; ritenuto, nell'ambito di detto Regolamento, di assicurare una più appropriata qualificazione delle spese inerenti al pubblico registro automobilistico – PRA, finalizzate al miglioramento della qualità e dell'innovazione del servizio ai sensi delle vigenti disposizioni, ed all'espletamento delle attività rese dall'Ente alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di tasse automobilistiche regionali, in quanto afferenti alla gestione di servizi pubblici remunerati; tenuto conto, in particolare, per quanto riguarda il PRA, delle previsioni di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 marzo 2013, che dispone che dette tariffe siano finalizzate anche alla realizzazione, da parte dell'ACI, di iniziative di semplificazione e digitalizzazione, in linea con le prescrizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale e con gli obiettivi previsti dall'Agenda Digitale Italiana; preso atto della proposta formulata dalla Presidenza per il conseguente adeguamento della previsione di cui all'art. 5 del medesimo

Regolamento, prevedendo l'esclusione delle predette spese, in ragione della loro tipologia e delle finalità a cui sono destinate, dal perimetro di cui al comma 1 del medesimo art. 5; ritenuto, a tal fine, di modificare lo stesso art. 5 del Regolamento, mediante inserimento, dopo il comma 2, di un nuovo comma 2 *bis*; su proposta del Presidente; **approva**, a parziale modifica ed integrazione della citata deliberazione del 14 dicembre 2016, la modifica all'art. 5 del "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese per il triennio 2017/2019", mediante inserimento, dopo il comma 2, di un nuovo comma 2 *bis*, in conformità al testo allegato al verbale della seduta sotto la lett. C), che costituisce parte integrante della presente deliberazione.".

Art. 5

(Interventi per la riduzione delle spese di funzionamento)

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
<p>1) Nel triennio 2017-2019, rimane invariato il limite, in vigore al 31.12.2016, dei costi relativi all'acquisto di beni, prestazioni di servizi e godimento di beni di terzi, riconducibili alle voci B6), B7) e B8) del conto economico con possibilità di variazioni compensative tra le menzionate voci. In caso di superamento di tale limite a consuntivo di ciascun anno, si procede con immediatezza ai conseguenti interventi di rimodulazione del budget per gli anni successivi allo scopo di assicurare in ogni caso, a conclusione del triennio, il mantenimento degli obiettivi di risparmio complessivamente programmati.</p> <p>2) Sono escluse dal limite di cui al comma 1 gli oneri straordinari nonché le spese direttamente riferite alla produzione di beni ed alla prestazione di servizi destinati alla vendita, in quanto non gravanti sull'economicità della gestione, nonché le spese sostenute ai fini della tutela, del patrocinio e della assistenza legale in giudizio dell'ACI, in quanto finalizzate all'attuazione dell'obbligo istituzionale di adeguata rappresentanza degli interessi dell'Ente nelle controversie in cui è parte.</p> <p>3) Sono altresì escluse dalla riduzione di cui al comma 1 le spese riferite all'organizzazione e promozione del Gran Premio d'Italia di Formula 1 presso l'autodromo di Monza in applicazione dell'art.1 comma 341 della legge n. 208 del 28.12.2015.</p>	<p>1) Nel triennio 2017-2019, rimane invariato il limite, in vigore al 31.12.2016, dei costi relativi all'acquisto di beni, prestazioni di servizi e godimento di beni di terzi, riconducibili alle voci B6), B7) e B8) del conto economico con possibilità di variazioni compensative tra le menzionate voci. In caso di superamento di tale limite a consuntivo di ciascun anno, si procede con immediatezza ai conseguenti interventi di rimodulazione del budget per gli anni successivi allo scopo di assicurare in ogni caso, a conclusione del triennio, il mantenimento degli obiettivi di risparmio complessivamente programmati.</p> <p>2) Sono escluse dal limite di cui al comma 1 gli oneri straordinari nonché le spese direttamente riferite alla produzione di beni ed alla prestazione di servizi destinati alla vendita, in quanto non gravanti sull'economicità della gestione, nonché le spese sostenute ai fini della tutela, del patrocinio e della assistenza legale in giudizio dell'ACI, in quanto finalizzate all'attuazione dell'obbligo istituzionale di adeguata rappresentanza degli interessi dell'Ente nelle controversie in cui è parte.</p> <p>2bis) Sono escluse inoltre, anche in considerazione della natura di servizi pubblici remunerati, le spese per la gestione del PRA finalizzate al miglioramento della qualità e della innovazione ed in generale alla applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 98/2017, nonché quelle riferite all'espletamento dei servizi in materia di tasse automobilistiche affidati all'Ente dalle Regioni e Province Autonome.</p> <p>3) Sono altresì escluse dalla riduzione di cui al comma 1 le spese riferite all'organizzazione e promozione del Gran Premio d'Italia di Formula 1 presso l'autodromo di Monza in applicazione dell'art.1 comma 341 della legge n. 208 del 28.12.2015.</p>